



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

03 Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Ghelardini
pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **16240/2018** promossa da:

LUGI L----- (C.F. -----), con il patrocinio dell'avv. SPINAPOLICE GIOVANNI
(C.F. -----), con elezione di domicilio in VIA DEL CORSO 00186 ROMA ITALIA, presso
il difensore avv. SPINAPOLICE GIOVANNI

PARTE ATTRICE

contro

I----- BANCA S.P.A. (C.F. -----), con il patrocinio degli avvocati ILACQUA Fabio,
IEMMA Paolo, VECCHI Daniele, Prof. TOMBARI Umberto, Elena IOZZELLI,
BELLEGGIA STEFANO (C.F. -----), elettivamente domiciliata in VIA G.
ORSOLINI 20 63023 FERMO presso il difensore avv. BELLEGGIA STEFANO

PARTE CONVENUTA

**SENTENZA ai sensi degli artt. 281 sexies c.p.c. ed 83, co. 7, lett.h), d.l. n. 18/2020 conv. l.
n. 27/2020**

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto della controversia: intermediazione finanziaria

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. L----- Luigi ha convenuto in giudizio avanti
questo Ufficio I----- BANCA s.p.a. al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non,
patiti in conseguenza della perdita degli investimenti effettuati mediante operazioni di
intermediazione in cambi sul mercato del Forex, in concreto eseguiti tramite l'operato di IBS
FOREX s.p.a., società terza, iscritta nell'elenco generale degli intermediatori finanziari ex art. 106
d.lgs. 385/1993 (c.d. TUB). In subordine, ha chiesto l'accertamento della nullità, anche derivata, del
contratto di conto corrente aperto dall'attore presso la BANCA convenuta e, conseguentemente, la

restituzione di tutte le somme ivi depositate.

A sostegno della propria domanda, parte attrice ha dedotto:

- che nel maggio 2009 l'attore era venuto in contatto con IBS FOREX s.p.a., una società finanziaria iscritta nell'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/1993;
- che in data 19.5.2009 l'attore aveva sottoscritto con tale società un contratto di gestione in cambi, con scelta della linea di gestione "privilege", che prevedeva una leva finanziaria fino a 50;
- che in pari data, funzionalmente alla predetta operazione, aveva sottoscritto con il medesimo collaboratore di IBS, un contratto di conto corrente (n. 12091500) con I----- BANCA s.p.a., al fine di ivi depositare le somme necessarie per l'attività di investimento in cambi che sarebbe stata effettuata da IBS;
- che sul predetto conto l'attore effettuava in data 9.6.2009 un primo versamento di euro 5.000 e in data 10.6.2009 un secondo versamento di euro 267.778,90, importo che in data 16.6.2009, tramite un'operazione di giro conto interno, veniva versato su un conto corrente omnibus della IBS FOREX;
- che IBS era autorizzata ad operare sul proprio conto corrente con rinuncia del cliente ad utilizzare le somme ivi giacenti senza autorizzazione di IBS e sino a revoca del mandato a questa conferito;
- che il conto corrente acceso presso la I----- BANCA era espressamente finalizzato a consentire le operazioni di intermediazioni in cambi della IBS FOREX;
- che tale conto corrente era rimasto attivo fino al 10.11.2010, data in cui l'attore aveva formalmente revocato il mandato alla IBS e chiesto la restituzione di tutte le somme investite, previo relativo rendiconto, non avendo avuto alcuna notizia in ordine agli sviluppi e alle tipologie di investimento operate;
- che I----- BANCA in data 25.11.2010 aveva informato l'attore dell'intervenuto fallimento di IBS, chiudendo il conto corrente e restituendo il saldo finale di euro 4.997,15;
- che all'attore risultavano ancora dovuti euro 267.778,90, somma investita e "volatilizzata" a seguito della gestione "scellerata" di IBS FOREX;
- che IBS FOREX era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Como nell'ottobre 2009 e che erano inesistenti le concrete possibilità di recupero dalla procedura delle somme investite;
- che dei danni complessivamente sofferti era responsabile in solido la stessa I----- BANCA.

A sostegno della corresponsabilità della BANCA rispetto agli avvenimenti l'attore ha evidenziato:

1. la collaborazione di fatto fra le due società, le quali, oltre ad avvalersi di un unico collaboratore per la stipula dei contratti, nonché di modulistica contrattuale utilizzata lasciavano



chiaramente intendere che le controparti erano cumulativamente la BANCA e IBS. È stato evidenziato che i distinti contratti (di conto corrente, sottoscritto dalla BANCA, e di gestione in cambi, formalmente concluso solo con IBS) venivano presentati e fatti firmare unitariamente e nello stesso contesto; che alla Convention informativa e promozionale di Lugano del 16.1.2009, in cui erano stati presentati ai potenziali clienti i prodotti di IBS, la I----- BANCA aveva partecipato con un proprio relatore; che nella cartellina consegnata ai clienti al momento della sottoscrizione della modulistica contrattuale risultavano ben evidenziati i loghi delle due società; che i contratti di c/c predisposti da I----- erano stati appositamente personalizzati e denominati IBS; che la I----- BANCA aveva tratto notevoli vantaggi economici nell'operazione, derivanti dall'apertura di molteplici nuovi contratti di conto corrente, nonché dalla disponibilità di ingenti somme di denaro sui suoi conti;

2. che la IBS aveva agito in violazione dell'autorizzazione di cui disponeva: invero, pur essendo autorizzata ex art. 106 TUB alla sola attività di negoziazione e gestione in cambi, in realtà eseguiva attività diversa ed ulteriore, ossia un'attività di gestione patrimoniale e intermediazione finanziaria, con leva finanziaria fino a 50, attività come tale riservata ai sensi del Testo Unico Finanza (d.lgs. 58/1998) alle banche, alle S.I.M. ed alle società di gestione del credito; IBS FOREX aveva svolto dunque un'attività per la quale difettava dei requisiti di legge;

3. che tale attività di IBS in violazione delle disposizioni di legge era senz'altro nota o comunque conoscibile alla BANCA, quale operatore professionale, e che la stessa, quindi, non avrebbe dovuto collaborare mediante la stipula dei contratti di conto corrente nell'attività di intermediazione finanziaria e di investimento esercitata da IBS;

4. che la BANCA non aveva reso correttamente le rendicontazioni dovute per legge, ed aveva reso possibile la situazione di confusione patrimoniale, permettendo ad IBS di effettuare giro conti dai conti correnti dei clienti ad un proprio conto corrente omnibus;

5. che I----- aveva violato gli obblighi di identificazione del cliente, in occasione della stipula dei contratti, ed aveva svolto il ruolo di depositaria degli investimenti senza le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa di settore.

Quanto alla subordinata domanda di nullità derivata, l'attore ha evidenziato il collegamento funzionale tra il contratto di conto corrente stipulato con I----- e il contratto di gestione in cambi stipulato con IBS: essendo quest'ultimo nullo per la natura abusiva dell'attività espletata da IBS, integrante anche l'illecito penale ex art. 166 TUF, ne deriverebbe la nullità anche del contratto di conto corrente, acceso specificatamente per consentire la prestazione del servizio di gestione patrimoniale da parte di IBS.

A sostegno di tutte le proprie pretese l'attore ha richiamato la sentenza n. 373/2016 resa da



questo Ufficio in data 29.1.2016, avente medesimo petitem, causa petendi e parte convenuta, la quale ha già riconosciuto la responsabilità di I----- BANCA nei confronti di altri clienti IBS/I----- BANCA per circostanze analoghe a quella oggetto di causa.

Si è costituita tempestivamente I----- BANCA, contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto.

Parte convenuta ha escluso ogni responsabilità dell'istituto bancario, sostenendo di aver agito con correttezza e buona fede, nell'adempimento diligente degli obblighi nascenti dal contratto di conto corrente stipulato con il cliente L-----.

In particolare, per quanto riguarda l'asserita corresponsabilità di I----- con IBS, in considerazione della natura unitaria della vicenda contrattuale, la convenuta ha ribadito la piena distinzione fra il proprio operato e quello della IBS FOREX, essendosi la prima limitata alla stipula dei contratti di conto corrente ed essendo rimasta estranea all'attività di gestione in cambi posta in essere in via esclusiva dalla IBS. Ha affermato la piena regolarità dell'attività posta in essere, in quanto la IBS, quale intermediario finanziario iscritto all'albo ex art. 106 TUB, necessitava del supporto di una banca per operare, non potendo la stessa essere depositaria della provvista fornita dai clienti per le operazioni di investimento; ha aggiunto sul punto che in concreto la I----- era stata una delle quattro banche di cui si era servita la IBS FOREX; circa il ruolo avuto dalla BANCA alla Convention di Lugano, ha evidenziato che la stessa era intervenuta solo a mezzo di un proprio dipendente, il quale si era limitato ad una breve presentazione del proprio prodotto (il contratto di c/c) a fronte di molte ore di illustrazione dell'attività di IBS.

Quanto all'attività posta in essere da IBS, I----- BANCA ha evidenziato come manchi il presupposto per l'applicabilità della normativa sui servizi di investimento, previsto ex art. 1 co. 5 TUF, ossia il fatto che i servizi prestati abbiano ad oggetto strumenti finanziari. L'attività posta in essere da IBS, infatti, consisteva nella mera intermediazione in cambi, cioè nella negoziazione di valuta contro un'altra per conto dei clienti.

Sotto tale profilo la stessa ha contestato la diversa ricostruzione della vicenda resa da questo Ufficio nella sentenza n. 373/2016, evidenziando come la possibilità di utilizzare una leva finanziaria non presupponesse necessariamente all'utilizzo di strumenti derivati e come la eventuale previsione di un "regolamento per differenziale" non implicasse, sulla base della normativa applicabile ratione temporis la natura di strumento finanziario.

Per quanto riguarda la creazione della situazione di confusione patrimoniale, I----- ha contestato l'addebitabilità di qualsiasi violazione, essendosi limitata a dare esecuzione agli ordini provenienti da IBS, soggetto legittimato ad operare sul conto corrente del cliente in forza di specifica procura conferitagli proprio da L-----.



La BANCA, sostanzialmente, si sarebbe limitata ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto di conto corrente sottoscritto con l'attore.

I----- ha poi rappresentato la propria buona fede durante l'intero rapporto contrattuale, evidenziando come al momento in cui erano stati pubblicati i primi dati di stampa circa il non corretto operato degli amministratori di IBS, poi sottoposti anche a procedimento penale, la stessa aveva prontamente vincolato i conti dei vari clienti, provvedendo poi a trasferire la giacenza dei conti stessi in loro favore. Ha evidenziato, inoltre, come la stessa BANCA sia risultata immune da qualsiasi censura a seguito delle ispezioni effettuate presso di lei dalla Banca d'Italia e dalla Guardia di Finanza.

Ha contestato inoltre ogni asserita violazione della normativa in relazione agli obblighi di corretta identificazione del cliente e alla attività espletata di banca depositaria.

Ha aggiunto che la responsabilità della stessa era stata esclusa da questo stesso Tribunale, in composizione collegiale, con la sentenza n. 3380/2017, che aveva respinto l'azione di responsabilità e risarcimento danni promossa dalla Curatela del Fallimento IBS FOREX nei confronti degli ex amministratori e, tra gli altri, della stessa BANCA I----- e che analoghe pronunce assolutorie erano state emesse da altri giudici di merito.

Con riferimento alla quantificazione del danno, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità, parte convenuta ha invocato l'applicazione dell'art. 1227 c.c. per avere L----- concorso alla causazione o aggravamento dell'evento dannoso per l'ampia procura concessa ad IBS ad operare sul proprio conto corrente.

Quanto alla subordinata domanda di nullità derivata, I----- ha contestato l'esistenza di un collegamento funzionale tra il contratto di conto corrente e il contratto di gestione in cambi stipulato con IBS, mancandone i presupposti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; parimenti, anche nel caso in cui il collegamento negoziale fosse riconosciuto, ha contestato l'invalidità derivata del contratto di conto corrente in quanto l'attività svolta da IBS risultava legittima e non abusiva, non trattandosi di attività di intermediazione finanziaria su strumenti derivati.

Dopo lo scambio delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza 17.9.2019, respinte le istanze istruttorie, le parti hanno precisato le conclusioni nei termini che seguono:

L----- LUIGI, insistendo per l'accoglimento delle istanze istruttorie richieste con le memorie depositate e non ammesse, ha concluso come da atto di citazione, ossia:

“per i fatti dedotti in atto accertare il danno patito dall'attore e dichiarare responsabile di esso la convenuta I----- Banca s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t. a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale;

- conseguentemente condannarla a risarcire il suddetto danno nella misura come specificata



nell'atto, ovvero nell'altra maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, riconoscendo allo stesso attore anche il danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa, che appare congruo determinare nella misura di 50% dell'importo dovuto a titolo di danno patrimoniale, oltre agli interessi e rivalutazione, come per legge;

- in via gradata, accertare e dichiarare la nullità, anche derivata, del contratto di conto corrente stipulato dalla parte attrice con la I----- Banca e per l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione di tutte le somme ivi depositate e non recuperate a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., così come in atto indicate, ovvero nell'altra maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, riconoscendo allo stesso attore anche il danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa, che appare congruo determinare nella misura di 50% dell'importo dovuto a titolo di danno patrimoniale, oltre agli interessi e rivalutazione, come per legge;

- condannare la convenuta alle spese tutte di lite”.

I----- BANCA, insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 co. 6 n. 2) e 3) c.p.c., ha concluso come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., ossia:

“nel merito:

- rigettare tutte le domande avanzate dall'Attore, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni in atti;

in via subordinata:

- per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'Attore nei confronti di I----- Banca S.p.A., escludere o ridurre il risarcimento dovuto al Signor L----- ai sensi dell'art.1227 c.c.;

in via istruttoria:

- respingere le istanze istruttorie avversarie;

in ogni caso:

- condannare l'Attore al pagamento delle spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%) ex D.M. 55/14 e accessori di legge”.

La causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza, previa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. in concreto celebrata con la trattazione cartolare di cui all'art. 83.7 lett. h) DL n. 18/20 conv. L. n. 27/20.

1) I fatti costitutivi della pretesa

È documentale che L----- Luigi abbia stipulato in data 19.5.2009 due tipologie di contratti: 1) un primo contratto con IBS FOREX s.p.a., avente ad oggetto la gestione in cambi, ossia “la



compravendita di valute sul mercato interbancario dei cambi (Forex) con l'utilizzo di una leva massima finanziaria scelta dal cliente";

2) un secondo contratto con I----- BANCA s.p.a., avente ad oggetto l'apertura di un conto corrente vincolato alla predetta attività di intermediazione in cambi gestita da IBS.

E' incontestato che un collaboratore (procacciatore d'affari) della IBS FOREX abbia proposto a L----- di investire nel mercato dell'intermediazione in cambi attraverso la stipula dei predetti contratti, avvenuta al di fuori dei locali commerciali della BANCA. La stipula è stata formalizzata dal medesimo collaboratore di IBS anche per quanto riguarda il contratto di conto corrente su cui dovevano essere depositate le somme da investire acceso presso la I-----, avendo la BANCA dato mandato senza rappresentanza a tale specifico fine.

Il contratto di intermediazione in cambi stipulato da L----- Luigi e IBS FOREX si caratterizzava per la possibilità di investire nel mercato dei cambi, ossia delle valute, attraverso anche il meccanismo della leva finanziaria, il cui valore sarebbe dipeso dalla linea di investimento prescelta dal cliente. Si evidenzia come, dalla lettura del contratto, non emerga specificatamente quale sia tale linea di investimento, non risultando "barrata" alcuna delle opzioni previste (silver, gold, platinum o privilege). Parte attrice riferisce di aver prescelto la linea "privilege", ossia investimenti con "leva finanziaria flessibile fino a 50". Non risultando contestata, tale circostanza deve dunque darsi per pacifica.

Il contratto di conto corrente stipulato con I----- BANCA è stato stipulato da L----- per lo specifico fine di consentire il concreto svolgimento del mandato di intermediazione in cambi conferito ad IBS. Quest'ultima società, infatti, essendo un mero intermediario ex art. 106 TUB non possedeva le autorizzazioni necessarie a detenere disponibilità liquide della clientela, ed era pertanto necessario che i clienti depositassero su di un conto corrente gli importi da destinare all'attività di intermediazione.

Al predetto conto corrente erano apposti due specifici "vincoli" (c.c.dd. "A" e "B"), utilizzati dalle parti per consentire ad IBS l'operatività sui fondi presenti sul conto corrente. In particolare:

- il "VINCOLO A" prevedeva che "Con espresso riferimento al rapporto con Voi intrattenuto, Servizio di intermediazione in cambi, contr. n. 261384, con la presente IBS Forex S.p.A. viene autorizzata a regolare, secondo le modalità di seguito specificate, le operazioni effettuate per mio conto dal conto corrente bancario sopra citato a me intestato a favore dei conti operativi "IBS Forex S.p.A. Più specificatamente IBS Forex S.p.A. viene quindi autorizzata ad impartire ad I----- BANCA ordini relativi a:

- 1) accrediti / addebiti degli utili / perdite delle operazioni chiuse;
- 2) addebiti di importi relativi a spese, commissioni, spese per interessi e tutto quanto dovuto alla



IBS Forex S.p.A. in base al contratto sottoscritto tra me e la stessa IBS Forex S.p.A.;

3) accrediti / addebiti degli interessi relativi al mantenimento delle posizioni. (...)"

In sostanza, il predetto vincolo consisteva in una procura rilasciata ad IBS, ed indirizzata per conoscenza anche ad I-----, attraverso la quale L----- autorizzava la stessa IBS ad operare continuativamente sul conto corrente del cliente presso la BANCA, al fine di disporre bonifici a favore dei conti operativi di IBS.

- il "VINCOLO B" prevedeva che "Con riferimento al rapporto di conto corrente sopra citato, Codesta Banca, con la presente, viene espressamente autorizzata a rendere il sopra indicato conto corrente per me indisponibile per l'intera durata della presente, intendendo lo stesso vincolo a garanzia e regolamento delle operazioni poste in essere per mio conto e nel mio interesse con IBS Forex S.p.A. in forza del contratto n. 261384 relativo al Servizio di intermediazione in cambi da me con la stessa sottoscritto ("contratto") (...)"

Con tale vincolo, dunque, indirizzato ad I----- e per conoscenza ad IBS, L----- autorizzava la BANCA a rendere indisponibili gli importi accreditati dal cliente sul conto corrente, salvo previa autorizzazione di IBS, così vincolandolo all'attività di intermediazione in cambi effettuata proprio da IBS.

È documentale, dunque, che il contratto di conto corrente stipulato da L----- con I----- sia stato sottoscritto allo specifico fine di consentire l'attività di intermediazione in cambi da parte di IBS: ciò si evince dalla Convenzione stipulata tra IBS e I-----, con cui la prima si impegnava a promuovere i servizi bancari della seconda nel momento in cui avesse proposto le proprie linee di investimento; dal fatto che i due contratti sono stati sottoscritti nel medesimo contesto temporale per consentire ad IBS, che non poteva detenere liquidità dei clienti, di poter effettuare le operazioni finanziarie; dalla circostanza che il contratto di conto corrente risultava personalizzato attraverso l'apposizione dei due vincoli per consentire ad IBS piena operatività sui fondi dei clienti.

È altrettanto pacifico che le operazioni finanziarie effettuate da IBS abbiano provocato ingenti perdite ai propri clienti, tra cui L----- Luigi.

I rapporti tra L----- e IBS si sono interrotti il 10.11.2010, data in cui L-----, dopo aver evidenziato la mancata conoscenza in ordine agli sviluppi dei propri investimenti, ha revocato il mandato ad IBS, richiedendo le somme depositate sul conto corrente aperto presso I-----.

È stato l'istituto bancario, riscontrando la raccomandata pervenutagli da L-----, ad informarlo del fallimento della IBS FOREX, comunicandogli altresì che il saldo del conto corrente era pari ad euro 4.982,91.

Alla luce di tali fatti, dunque, occorre valutare se sussista la dedotta responsabilità di I----- BANCA per le perdite subite da L----- Luigi a causa dell'attività posta in essere da IBS.

2) La sentenza n. 373/2016 resa da questo Ufficio

Il Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi su una vicenda analoga a quella per cui è causa con la sentenza n. 373/2016.

La predetta sentenza, che ha riconosciuto la responsabilità di I----- BANCA per i danni sofferti dagli allora attori, è stata citata da L----- a sostegno delle proprie pretese ed è stata, invece, contestata da parte convenuta, perché ritenuta frutto di un'interpretazione non corretta dei fatti di causa e della normativa di riferimento. La Banca ha altresì allegato e documentato che avverso tale decisione è stato interposto appello e che la CA in sede in via cautelare ne ha sospesa l'esecutività con ordinanza 5/7/2016 – 20/1/2017.

In particolare, I----- ha evidenziato sostanzialmente due “macro” punti oggetto di censura:

- in primo luogo, non sarebbe corretta la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti, ossia tra I-----, IBS e i singoli clienti. I----- BANCA, infatti, non avrebbe agito in co-branding con IBS ma si sarebbe limitata ad offrire un normale servizio bancario. Essa avrebbe pertanto adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto di conto corrente, senza poter in alcun modo influire o vigilare sull'operato di IBS;

- in secondo luogo, ha contestato l'interpretazione che ha ritenuto abusiva l'attività effettuata da IBS, ritenendola al di fuori dell'ambito applicativo del TUF e, quindi, delle relative autorizzazioni. L'intermediazione in cambi con utilizzo di leva finanziaria, infatti, non costituirebbe, a parere della convenuta, attività finanziaria in strumenti derivati. Ne deriverebbe che I----- avrebbe legittimamente operato in sinergia con un soggetto che era pienamente autorizzato a svolgere l'attività poi posta in essere.

Ritiene il giudicante che le argomentazioni proposte da parte convenuta non siano idonee a mutare l'orientamento già espresso da questo Tribunale con la sentenza n. 373/2016. In proposito è da aggiungere che a non può avere valore dirimente la circostanza che l'efficacia esecutiva di tale decisione sia stata sospesa in via cautelare dalla CA in sede con l'ordinanza 20.1.2017.

Tale provvedimento ha infatti motivazione assolutamente laconica (“ritenuto che, per quanto appare allo stato, l'appello sia munito di fumus boni iuris e che comunque ricorra il periculum in mora, trattandosi di somme rilevanti...”) che non consente minimamente di apprezzare la relativa ratio decidendi per quanto attiene alla ritenuta fondatezza dell'appello.

3) L'attività svolta da IBS e il quadro normativo di riferimento

È pacifico che IBS FOREX s.p.a. fosse una società finanziaria autorizzata, iscritta nel c.d. elenco generale di cui all'art. 106 Testo Unico banche (D. Lgs. n. 385/1993).

Tale disposizione normativa, nella versione vigente ratione temporis, prevedeva che “L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di



finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.”

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministero del Tesoro del 17 febbraio 2009 n. 29 (applicabile *ratione temporis* essendo stato il contratto stipulato il 19.5.2009), predisposto in attuazione del comma 4 dello stesso art. 106 TUB, l'intermediazione in cambi consiste ne “l'attività di negoziazione di una valuta, compresa la lira, contro un'altra, a pronti o a termine, nonché ogni forma di mediazione avente ad oggetto valuta”. Inoltre, a norma del comma 4 dell'art. 1 del TUF (vigente anch'esso *ratione temporis*) “I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari”.

Dal combinato disposto di tali disposizioni normative, si evince che l'attività di mera intermediazione in cambi, in quanto avente ad oggetto direttamente valute, non è considerata attività di prestazione di servizi di investimento ai sensi del TUF, ed è estranea alla disciplina di questo.

Ciò perché le valute non possono considerarsi strumento finanziario nell'accezione propria di cui all'art. 1, II co., TUF.

In tal senso si è espressa anche la CONSOB nelle Comunicazioni del 23.09.1996 e del 14.01.1998; tale attività, di conseguenza, esula dalle previsioni normative del TUF, che dunque non troverebbe applicazione nella fattispecie. Come condivisibilmente affermato in tale sede “le operazioni di compravendita a pronti o a termine aventi direttamente ad oggetto valute non rientrano nella nozione di “strumenti finanziari” recata dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 415 del 1996 (c.d. decreto S.I.M., poi abrogato dal D. Lgs. n. 58/1998 NDR). Ne consegue che per svolgere la relativa attività nei confronti del pubblico non si deve costituire una Sim, né trasformarsi in una Sim: occorre anzi segnalare che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 5, e 1, comma 4, lett. g), del decreto, le Sim possono prestare il servizio di intermediazione in cambi solo quando questo sia collegato alla prestazione di servizi di investimento”.

A soluzione opposta si deve invece giungere ove l'attività di intermediazione in cambi non abbia ad oggetto direttamente valute, bensì strumenti finanziari derivati legati alla fluttuazione dei cambi.

Sul punto è quindi necessario analizzare, senza alcuna pretesa di esaustività ed al solo fine di far comprendere le caratteristiche essenziali di tale tipo di investimenti, la nozione e le caratteristiche proprie degli strumenti finanziari derivati.

Invero ai sensi dell'art. 1, II co., TUF per “strumenti finanziari”, la cui negoziazione comporta la prestazione di servizi di investimento regolati dalla suddetta normativa, si intendono, tra gli altri, i “contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che



possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti” (lett. d). Tali contratti sono espressamente definiti quali “strumenti finanziari derivati” (art. 1 comma III TUF).

La Banca d'Italia (art. 3, Istruzioni di vigilanza per le banche – Circolare n. 229/1999) definisce i contratti derivati “i contratti che insistono su elementi di altri schemi negoziali, quali titoli, valute, tassi di interesse, tassi di cambio, indici di borsa, ecc. Il loro valore “deriva” da quello degli elementi sottostanti. Costituiscono prodotti derivati, ad esempio, i *futures*, le *options*, gli *swaps*, i *forward rate agreements*”.

Come è stato affermato in dottrina, i derivati possono definirsi “come contratti il cui valore deriva (cioè dipende) dal prezzo di una attività finanziaria sottostante, ovvero del valore di un parametro finanziario di riferimento (indice di borsa, tasso d'interesse, cambio)”. Si aggiunga che oggetto del contratto non è mai il “sottostante” (ad es. la valuta straniera, la merce di riferimento), ma il differenziale tra il valore dell'entità di riferimento al momento della stipula e quello assunto dalla medesima entità al momento della data di esecuzione del contratto.

Secondo altra ricorrente definizione il derivato è quel contratto o strumento finanziario che possieda, congiuntamente, le seguenti caratteristiche: “(a) il suo valore cambi in relazione al cambiamento di un tasso di interesse, di un prezzo di uno strumento finanziario, di un prezzo di una merce, di un tasso di cambio in valuta estera, di un indice di prezzi o di tassi, di un merito di credito (rating) o indici di credito o altra variabile prestabilita (alcune volte denominata “sottostante”); (b) a parità di redditività, richieda un investimento netto iniziale minore di quanto ottenibile mediante investimento diretto sul “sottostante” (cd acquisto allo scoperto); (c) è regolato a data futura, con regolamento differito rispetto alla data di negoziazione”.

Come è stato evidenziato, la seconda caratteristica valorizza l'effetto “di leva” che si ottiene con lo strumento, con conseguente idoneità alla moltiplicazione dei profitti, o delle perdite.

La possibilità di effettuare acquisti allo scoperto, connaturata all'investimento in strumenti finanziari derivati, ha infatti l'effetto di moltiplicare gli eventuali profitti, o perdite, dell'investimento stesso (cfr. la definizione di leva finanziaria di cui all'art. 41 (leva finanziaria) del Reg. Consob Del 11522/98, non più in vigore al momento di stipula del contratto ma comunque utile per comprendere il significato del concetto, secondo cui: “L'intermediario contrae obbligazioni per conto dell'investitore che lo impegnano oltre il patrimonio gestito qualora la leva finanziaria utilizzata superi l'unità. Ai fini della definizione delle caratteristiche della gestione, per leva finanziaria si intende il rapporto fra il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari e il controvalore del patrimonio affidato...”).

Ciò spiega perché, la prestazione di servizi di investimento che riguardi derivati su valute rientri



a pieno titolo nella nozione di investimento in strumenti finanziari e, quindi, nell'area di applicabilità della disciplina di cui al T.U.F.

In tal caso infatti oggetto dell'investimento non è direttamente la valuta, che costituisce il "sottostante", ma il contratto derivato la cui redditività dipende dalla fluttuazione dei tassi di cambio tra valute.

Ove l'intermediazione in cambi si attui attraverso la conclusione di tale tipologia di contratti, il rischio finanziario per l'investitore è enormemente superiore e maggiori devono essere le garanzie poste a sua tutela.

La conclusione sotto il profilo giuridico è che l'intermediazione in cambi che non riguardi direttamente valute, bensì derivati legati all'andamento delle valute, costituisca a tutti gli effetti attività di prestazione di servizi di investimento disciplinata dal T.U.F. e non possa pertanto essere esercitata dalle società di cui all'albo degli intermediari finanziari istituito ai sensi dell'art. 106 del Testo Unico Banche.

Ai sensi dell'art. 18 del TUF infatti l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento (disciplinata dallo stesso TUF – ndr) è riservata alle imprese di investimento (SIM, ndr) ed alle banche, le quali sono soggette alla vigilanza della Consob e della Banca d'Italia.

E' da escludere invece che tale attività possa essere esercitata da soggetti diversi da quelli indicati.

Tanto premesso in punto di diritto, e venendo alla presente fattispecie, e ribadito che IBS FOREX era iscritta esclusivamente all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, resta allora da accertare se l'attività di questa costituisse esclusivamente attività di intermediazione in cambi avente direttamente ad oggetto valute, come tale legittimamente da essa esercitabile, ovvero attività di prestazione di servizi di investimento ai sensi della disciplina del TUF.

Ad avviso del giudicante la risposta corretta è la seconda.

Dal contratto depositato relativo ai servizi prestati da IBS emerge chiaramente che la stessa non svolgesse un'attività di intermediazione o gestione in cambi "pura", ma una vera e propria gestione patrimoniale, attuata mediante forme di investimento su derivati legati alla fluttuazione dei cambi.

Le linee di gestione proposte alla clientela prevedevano infatti una leva finanziaria, che poteva raggiungere anche la considerevole cifra di "fino a 50" (cfr. il contratto stipulati con IBS – doc. 1 fascicolo difesa attorea).

Ciò sta a significare, secondo il meccanismo finanziario sopra illustrato, che la gestione conferiva ad IBS il potere di investire per conto dei clienti su strumenti derivati legati alle valute, con conseguente impegno di somme limitate, destinate all'effettuazione di acquisti "allo scoperto" e con effetto moltiplicatore dei possibili guadagni e delle eventuali perdite (anche di importo



maggiore alla stessa somma impiegata).

Ne segue che, anche sulla base del solo dato contrattuale, l'attività posta in essere dalla stessa IBS non potesse avere ad oggetto direttamente valute (e scambi a pronti od a termine di una valuta contro un'altra, con esborsi pari all'entità complessiva dell'investimento effettuato), bensì con ogni probabilità l'investimento su derivati legati a valute, regolati solo per differenza e non interamente "coperti" dal versamento del cliente.

Diversamente, infatti, non avrebbe avuto senso la previsione contrattuale di un meccanismo di leva finanziaria.

A favore di tale ricostruzione sono anche le caratteristiche proprie delle diverse linee d'investimento proposte dalla IBS (metaforicamente definite in contratto, in ordine crescente di rischio, "Silver, Gold, Platinum e Privilege"): invero, le stesse prospettavano alte percentuali di guadagno, fino a 50 volte il capitale investito, a fronte di un mercato, quale quello del FOREX, notoriamente caratterizzato da oscillazioni valutarie minime e che quindi è di per sé inidoneo a produrre guadagni o perdite significative sotto il profilo percentuale rispetto al capitale investito.

Non sarebbe stato possibile prospettare e concretizzare tali alti guadagni se non fosse stato previsto il meccanismo derivato di leva finanziaria anzidetto, il quale permette appunto di moltiplicare gli eventuali guadagni (ed i correlativi rischi con possibilità di perdite patrimoniali anche in termini multipli rispetto al capitale impegnato).

Ne segue che l'attività posta in essere da IBS era a tutti gli effetti qualificabile quale servizio di investimento a norma del comma 5 dell'art. 1 del TUF, in quanto avente ad oggetto strumenti finanziari.

Tale attività poteva quindi essere svolta solo da uno dei soggetti abilitati a norma dell'art. 18 e 19 TUF, e cioè una SIM o una Banca. Si aggiunga che l'esercizio abusivo della prestazione di servizi di investimento integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 166 TUF.

Nella fattispecie è evidente che IBS FOREX non rientrasse in nessuna delle ipotesi anzidette, trattandosi di una mera società iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Testo Unico Banche, come tale sottratta ai poteri di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob, così come previsti dalla disciplina del TUF (artt. 5 e ss.), priva della rituale autorizzazione per la prestazione di servizi di intermediazione finanziaria, e rispetto alla quale nessuna verifica era mai stata effettuata circa la ricorrenza degli stringenti requisiti di onorabilità degli organi sociali ed i requisiti minimi dimensionali e di capitale ed oggetto sociale di cui all'art. 19 del TU.

Il punto non merita ulteriore approfondimento anche perché la sostanziale abusività dell'attività in concreto esercitata da IBS è stata accertata anche dalla sentenza n. 3380/2017 di questo Ufficio, che è stata prodotta in causa dalla parte convenuta (cfr pagg. da 39 a 43 della motivazione).



Poiché non è in contestazione che nell'espletamento del servizio di gestione patrimoniale suddetto IBS abbia provocato la sostanziale irreversibile dispersione delle somme accreditate dai risparmiatori sui conti correnti della convenuta, con correlativo danno, resta allora da valutare se di tali conseguenze pregiudizievoli debba rispondere anche I-----BANCA.

4) La responsabilità di I----- BANCA

Premesso quanto sopra, ritiene l'Ufficio che BANCA I----- sia corresponsabile, insieme a IBS FOREX s.p.a. per i danni subiti da L----- Luigi.

La stessa, nella sua qualità di operatore professionale del settore bancario e creditizio, aveva le competenze tecniche e professionali per apprezzare e correttamente qualificare la natura finanziaria dell'attività posta in essere da IBS e, in particolare, del ricorso da parte di questa al mercato dei derivati.

L'analisi del contenuto letterale dei contratti sottoscritti con IBS evidenziava, per le ragioni sopra dette, la natura illecita di tutta l'attività posta in essere dalla IBS. LA BANCA, che ha agito in *co-branding* con IBS, stante anche l'avvenuta stipula di una Convenzione tra le due società per la promozione dei rispettivi prodotti, aveva sicuramente conoscenza della tipologia di attività esercitata da IBS.

Né d'altra parte può mettersi seriamente in dubbio che la banca avesse effettiva contezza dell'effettivo tenore della modulistica contrattuale di IBS.

È inverosimile, infatti, che un Istituto Bancario predisponga, come nella fattispecie, una personalizzazione dei servizi dalla stessa offerti, adeguando il proprio contratto di conto corrente, partecipando a mezzo di proprio funzionario alla Convention organizzata dalla stessa IBS per pubblicizzare la sua attività e predisponendo una modulistica ad hoc con i loghi di entrambe le società, senza aver prima verificato, anche solo documentalmente, l'oggetto e la legittimità dell'attività esercitata dal partner commerciale.

Essa, nel momento in cui ha acconsentito a collaborare con la società di intermediazione, era onerata di valutare la liceità dell'attività prestata, proteggendo in tal modo l'interesse dei clienti.

I----- quindi sapeva, o comunque avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che la messa a disposizione di propri conti correnti funzionali allo svolgimento dell'attività pubblicizzata da IBS, avrebbe contribuito alla prestazione di servizi di investimento da parte di soggetto non abilitato.

Ne segue che la stessa è solidalmente responsabile dei danni arrecati agli investitori in conseguenza della definitiva "volatilizzazione" delle somme veicolate su tali conti a seguito della mala gestio degli amministratori della IBS e del sopravvenuto fallimento di questa.

D'altra parte non può dubitarsi della sussistenza in concreto di nesso causale tra la condotta della



BANCA ed il danno arrecato agli attori.

Invero, non è in contestazione che per svolgere il servizio di intermediazione in cambi IBS necessitasse di “appoggiarsi” ad una banca per consentire agli investitori il deposito delle somme destinate agli investimenti.

In difetto della collaborazione commerciale della BANCA, IBS non avrebbe quindi potuto operare.

BANCA I-----, dunque, con la propria condotta di collaborazione, ha contribuito eziologicamente al verificarsi del danno prodotto in capo agli investitori, atteso che era ragionevole attendersi da essa, quale operatore professionale, una verifica sulla liceità dell'attività finanziaria esercitata dal partner IBS.

Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione “quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8372 del 09/04/2014); più recentemente, la Corte ha ribadito l'analogo principio, affermando che, in tema di responsabilità solidale dei danneggianti “l'art. 2055, comma 1, c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate” (Corte di Cass., Sez. 3, Ord. n. 1070 del 17/01/2019).

Ad abundantiam, comunque si osserva che ad analoga conclusione si giungerebbe, in ipotesi, assumendo la nullità per causa illecita del contratto di gestione patrimoniale concluso tra gli attori ed IBS, atteso l'esercizio abusivo dell'attività nel senso sopra detto.

Invero, anche se in analoga controversia intentata da altri clienti nei confronti della stessa convenuta, sempre in conseguenza del crac della IBS, è stata esclusa l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di gestione in cambi ed il contratto di conto corrente (cfr Trib. Milano sent. 20.5.2014), ritiene invece questo giudice che nella fattispecie ricorra il suddetto collegamento.



Va premesso sul punto che, come affermato anche dalla S.C., “il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo accordo, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, che conservano una loro causa autonoma anche se ciascuno è finalizzato ad un unitario regolamento dei reciproci interessi, sicchè, pur determinandosi, tra loro, un vincolo di reciproca dipendenza, in virtù del quale le vicende relative all'invalidità, all'inefficacia ed alla risoluzione dell'uno possono ripercuotersi sugli altri, ciascuno di essi mantiene una propria individualità giuridica” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20726 del 01/10/2014).

Non convince l'argomento difensivo di parte convenuta secondo cui mancherebbe nel caso di specie il c.d. nesso oggettivo e di carattere strutturale tra i contratti, consistente nel fatto che i contratti stessi siano volti a regolamentare unitariamente un medesimo rapporto.

Secondo la giurisprudenza richiamata da parte convenuta, infatti, “affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire ripercussioni delle vicende dell'altro” (Cass. 8 luglio 2004, n. 12567).

Ebbene, non solo si condivide il principio espresso dalla Suprema Corte, ma si ritiene che nel caso di specie, proprio per la genesi del rapporto intercorso tra L-----, I----- e IBS, il nesso oggettivo tra i due contratti risulti con chiarezza.

Nella fattispecie non è in contestazione la circostanza che la apertura dei conti correnti presso I----- BANCA fosse funzionale a rendere possibile la prestazione del servizio di gestione patrimoniale da parte di IBS. Ciò si evince dalla stessa Convenzione stipulata tra IBS e I-----: la circostanza che IBS si sia impegnata a promuovere comunque i servizi bancari a prescindere dal fatto che il cliente scegliesse o meno l'investimento, non toglie che tale collaborazione sia stata finalizzata proprio a consentire ad IBS di avere conti di appoggio sui quali operare.

Invero la natura strumentale del conto corrente era certo ben nota alla stessa banca, per avere essa operato in co-branding con la società di intermediazione finanziaria.

D'altra parte, non vi è prova che i suddetti rapporti di conto corrente siano stati in concreto utilizzati per diversa finalità.

Dirimente, inoltre, appare l'apposizione dei vincoli A e B apposti al contratto di conto corrente,



per opera dei quali rimaneva all'intestatario preclusa qualsiasi operazione diversa dal consentire ad IBS la gestione delle liquidità.

Né argomenti contrari al suddetto collegamento negoziale sono rinvenibili nella citata sentenza di questo Ufficio n. 3380/2017.

Tale decisione infatti, nel respingere la domanda risarcitoria proposta verso BANCA I-----, ha ritenuto che per difetto di allegazione della Curatela attrice non potesse apprezzarsi in concreto il collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente e quello di intermediazione in cambi ed è pervenuta a decisione assolutoria in quanto ha ritenuto di verificare il rispetto degli obblighi facenti carico alla banca limitatamente a quelli assunti con il contratto di conto corrente.

Non può essere questa la sede per sottoporre a revisione critica la suddetta decisione.

Incidentalmente, ci si limita peraltro ad evidenziare che nella presente procedura il collegamento negoziale è stato ritualmente allegato, di tal che verrebbe comunque meno la principale e decisiva ratio decidendi della citata pronuncia. Ne segue che l'esito di quel procedimento non può minimamente influire sulla presente decisione.

Tanto premesso incidentalmente si osserva che, attesa la natura inscindibile del vincolo che lega due contratti, che l'eventuale nullità del contratto L----- - IBS, causa la natura abusiva dell'attività da questa espletata, integrante addirittura illecito penale (art. 166 TUF), non potrebbe non riverberarsi sulla validità dello stesso rapporto di conto corrente.

L'attore avrebbe quindi comunque diritto alla restituzione delle somme ivi depositate, in coerenza con la disciplina dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.).

La BANCA potrebbe quindi condannarsi alla restituzione anche sotto tale profilo.

Il punto non merita ulteriore approfondimento, essendosi comunque accolta la domanda risarcitoria proposta in tesi, con conseguenziale assorbimento di quella proposta in ipotesi per la declaratoria di nullità e la ripetizione dell'indebito.

Va pertanto affermata la responsabilità della convenuta per il danno sofferto da L----- Luigi.

Resta assorbita ogni altra questione di merito proposta.

Non si procede ad alcuna segnalazione ai sensi dell'art. 331, IV co. c.p.p., in relazione al reato di concorso in abusivismo in attività finanziaria, in quanto, atteso il tempo trascorso (le ultime condotte sotto il profilo temporale sono del 2010), gli illeciti sono ampiamente prescritti.

5) La quantificazione dei danni.

L'attore ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Sotto il primo profilo, L----- ha dedotto che il danno è pari alle somme che ha investito e che si sono volatilizzate, oltre al mancato guadagno, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria.



Si evidenzia come debba essere escluso che costituisca danno risarcibile il mancato guadagno costituito dalla perdita degli utili di gestione.

Invero, attesa la accertata illiceità dell'attività espletata dalla IBS, nessun diritto aveva l'attore di capitalizzare i guadagni eventualmente conseguiti.

Non è legittimo ottenere dei vantaggi economici dall'espletamento di un'attività non lecita per l'ordinamento.

La BANCA va invece condannata al pagamento in favore dell'attore delle somme da questi conferite sul conto corrente e non ancora recuperate.

Su tali somme, costituenti debiti di valore, sono dovuti sia la rivalutazione monetaria sia gli interessi.

Invero, la Suprema Corte ha affermato che “Per i debiti di valore - fra i quali è compreso anche quello di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale di obbligazioni non pecuniarie - va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa; ne' consegue che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio” – cfr. Cass., sez. 2, sent. n. 9517 del 01.07.2002, nonché più recentemente Cass., sez. L, sent. n. 4184 del 24.02.2006 e Cass., sez. 1, sent. n. 12698 del 05.06.2014.

L'ammontare delle somme non ancora recuperate è ricavabile dal doc. 5 di parte attrice, ossia dal l'estratto conto (al 25.11.2010, data in cui sono stati interrotti i rapporti con IBS) che I----- ha inviato a L-----.

Tenuto conto, pertanto, dei versamenti effettuati da L----- e degli addebiti subiti dallo stesso, e del fatto che sul c/c era residua una somma di euro 4.982,91, la somma che I----- BANCA dovrà corrispondere a titolo di risarcimento dei danni patrimoniale è pari ad euro 267.795,99, oltre interessi legali e rivalutazione ISTAT come sopra.

6) Sul danno non patrimoniale

La richiesta va accolta.

Sul punto è sufficiente evidenziare che l'esercizio delle attività di prestazione di servizi di investimento, di cui al TUF, da parte di soggetti privi della necessaria legittimazione, integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 166 del medesimo testo unico.



Nella fattispecie pertanto la risarcibilità del danno non patrimoniale è prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.

L-----ha quindi diritto al risarcimento di tale voce di danno in considerazione dell'evidente patema d'animo senz'altro sofferto in conseguenza delle illecite condotte di cui è stato vittima.

Parte attrice ha chiesto la liquidazione in via equitativa, nella misura almeno del 50% del danno patrimoniale.

Ritiene il giudicante che, considerata la peculiarità del caso concreto, sia equo determinare prudentemente tale posta risarcitoria in misura pari al 10% di quanto dovuto a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

7) Spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, I----- BANCA deve essere condannata ex art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese in favore di L----- Luigi.

Le spese si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, tenuto conto dello scaglione di valore pertinente (da 260.000 a 520.000) e dell'attività defensionale effettuata.

Si giustifica una liquidazione al di sotto dei parametri medi, perché il credito accertato è prossimo a quello minimo dello scaglione e per l'istruttoria esclusivamente documentale, e perché trattasi di causa in buona parte analoga a quella già patrocinata dal medesimo difensore attoreo per conto di altri clienti di I----- BANCA e decisa con la citata decisione n. 373/16.

Nulla è dovuto per la CT di parte attrice atteso che, nonostante il richiamo effettuato alla stessa da parte attrice nel testo degli propri atti, tale CTP non risulta depositata agli atti del processo.

P.Q.M.

visti gli artt. 281 sexies c.p.c. ed 83, co. 7, lett.h), d.l. n. 18/2020 conv. l. n. 27/2020

il Tribunale ordinario di Firenze, sezione III civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta:

1) CONDANNA I----- BANCA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di L----- Luigi della somma di euro 267.795,99, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come da parte motiva;

2) CONDANNA I----- BANCA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di L----- Luigi a titolo di danno non patrimoniale, dell'ulteriore importo, pari al 10% di quanto spettante a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;

3) CONDANNA I----- BANCA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a

rimborsare a L----- Luigi le spese di lite, che si liquidano in: € 2.000,00 per la fase di studio della controversia; € 1.700,00 per la fase introduttiva del giudizio; €5.500,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione; € 3.000,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre ad esborsi per € 545,00;

Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Marcheschi, magistrato ordinario in tirocinio.

Firenze, 22 maggio 2020

Il Giudice

dott. Alessandro Ghelardini

